

ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE – (CONCORDATO)

REGOLAMENTO

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

Il Comune di **San Vincenzo**, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti diversi da quelli relativi alla liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

Il corso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, anche dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Può essere definito con adesione, secondo le modalità del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:

- a) l'imposta comunale sugli immobili;
- b) l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- c) la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e/o il relativo canone di concessione;
- d) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- e) la tassa sui rifiuti solidi urbani;
- f) il canone per i servizi di disinquinamento delle acque di cui agli artt. 16 e 17 della legge 19/5/1976 n. 319;
- g) le tasse sulle concessioni comunali.

CAPO II

Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

Art. 3 Competenza

Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 4 - Avvio del procedimento

Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso non comporta rinuncia all'istanza di definizione purchè l'adesione sia sottoscritta anteriormente alla trattazione da parte della Commissione Tributaria Provinciale.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'ufficio. Qualora concordemente stabilito dalle parti, possono essere fissati ulteriori incontri, non oltre il decimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione.

Su richiesta del contribuente, per gli stessi tributi e relativi adempimenti per i quali è stata avviata la procedura di definizione dell'accertamento con adesione, ma per ulteriori e diversi periodi di imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'ufficio, per le stesse finalità e con gli stessi effetti di cui ai precedenti articoli, è possibile per il contribuente definirli negli stessi termini e con le stesse modalità previste dal presente regolamento. Nella richiesta, con istanza in carta semplice da depositare nel corso degli incontri fissati con l'ufficio per il contraddittorio, il contribuente dovrà indicare gli ulteriori periodi di imposta per i quali intende estendere la possibile definizione con adesione.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, rate elevabili a 12 se le somme dovute superano i cento milioni.

Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.

L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 5.000.000= dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

DEFINIZIONE SU RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE, NELL'IPOTESI DI SUO RAVVEDIMENTO PER GLI ULTERIORI PERIODI DI IMPOSTA.

Nell'ipotesi di ravvedimento del contribuente ai sensi del presente regolamento e qualora nel corso di ciascuna delle fasi del procedimento, e comunque in data non successiva a quella stabilita per la formulazione dell'atto di definizione dell'accertamento con adesione stabilita in occasione della prima comparizione del contribuente, l'ufficio ed il contribuente pervengano anche alla definizione del tributo relativo ad ulteriori periodi di imposta, l'ufficio predispone apposito atto contenente la proposta di definizione con adesione per tali ulteriori periodi, e, la sottopone al contribuente.

In tale atto devono essere indicati gli stessi elementi previsti per l'accertamento con adesione e deve essere composto e sottoscritto negli stessi termini.

Art. 9 - Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio salvo quanto disposto dall'articolo 2 punto 5.

L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° GENNAIO 1999.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Note

art. 1

In ottemperanza al disposto dell'art. 50 della legge 449 del 27/12/1997 -Collegato alla Finanziaria- , si sono ripresi i criteri di cui al D.Lgs. 218/97, con l'obiettivo principale di semplificare e ridurre il contenzioso. Negli articoli successivi si ritroveranno pertanto i criteri suddetti, adattati alla realtà del **Comune di San Vincenzo** nel principio dell'autonomia e potestà regolamentare.

art. 2

Oltre ai criteri di cui all'art. 1, si sviluppano in questo articolo altri principi, quali quelli del rapporto costi benefici per il Comune, nonché ovviamente i limiti dell'applicazione dell'istituto in esame.

art. 3

Si è voluto ribadire in questo articolo il principio della separazione delle competenze fra Amministrazione ed Uffici, cui è demandata la gestione, anche ai sensi della legge 127/97 (Bassanini bis).

art. 4, 5 e 6

Si è inserito in quest'articolo che il procedimento è attivato "di norma" dall'Ufficio, ciò per consentire all'Amministrazione di potere eventualmente dare un taglio anche diverso, qualora, successivamente, tenuto conto della realtà locale, lo ritenesse opportuno e più confacente alle proprie esigenze. I successivi articoli 5 e 6 distinguono, infatti, le due ipotesi di iniziativa ritenendo di dare particolare attenzione al procedimento di cui all'art. 5, che potrebbe significare una forma di semplificazione e di minore costo di esercizio.

art. 7

E' posto in evidenza nel presente articolo il ruolo del Responsabile dell'Ufficio il quale, come "organo", può delegare la funzione.

art. 8 e 9

Nell'art. 8, oltre ad evidenziare i tempi per il perfezionamento della definizione, si è dovuto ricorrere alla regolamentazione particolare, di cui al 3° comma, per la TARSU che, come evidenziato, si ritiene disciplinare diversamente per l'obbligatorietà della iscrizione a ruolo.

Qualora si ritenga opportuno e non già previsto ad esempio nel Regolamento di Contabilità od altro, in tale articolo si può prevedere un limite minimo oltre il quale si può o si deve concedere la rateizzazione.

Per quanto attiene gli effetti della definizione di cui all'art. 9, si sono ricalcati appieno i criteri di cui al D.Lgs. 218/97.

art. 10

Si ripetono in questo articolo i principi del D.Lgs. 218/97, puntualizzando comunque ai commi 3 e 4 i casi di non applicabilità della riduzione.

art. 11

L'emissione dell'atto deliberativo, anche se dal dispositivo del 2° comma – art. 52 del D.lgs 15/12/97 n. 446 ha data attuativa dall'1/01/1999, dovrà considerarsi come immediato indirizzo di azione all'ufficio 01/01/1999. ritenendo, peraltro, non solo la legittimità, ma, soprattutto, l'opportunità che questo venga applicato già da questo anno, non solo per l'importanza dell'istituto, ma anche perché ciò consentirebbe la definizione agevolata, ad esempio, della liquidazione ICI per gli anni 1994 ,1995 e 1996 da definirsi entro il 31/12/1998 coerentemente e nella stessa misura che sarà applicata alle pratiche che saranno trattate successivamente.